

REGOLAMENTO CONCERNENTE I VIAGGI DI ISTRUZIONE E GLI SCAMBI EDUCATIVI CON L'ESTERO

N.B. Il presente Regolamento è integrato dal Piano dell'Offerta Formativa (POF) per quanto riguarda le mete e le modalità di attuazione valide annualmente.

Art. 1

I viaggi di istruzione, che comprendono anche le visite guidate e i viaggi connessi ad attività sportive «presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico» (C. M. 291/1992). Essi, dunque, devono integrare la normale attività della scuola e devono, pertanto, essere progettati in coerenza con l'azione educativa generale.

Art. 2

Proposte relative alle visite guidate (di durata non superiore alla giornata)

Le visite guidate si effettuano nell'arco di una sola giornata - con esclusione delle ore notturne - presso centri di ricerca scientifica, complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico-artistico, parchi naturali ecc., anche in comuni diversi da quelli in cui ha sede l'istituto. Esse sono proposte dai consigli di classe oppure dai docenti che si propongono come accompagnatori, di norma nei limiti di tre visite guidate annuali per classe e nel rispetto dei giorni scolastici previsti, preferibilmente entro il mese di marzo di ciascun anno scolastico. I docenti che si propongono come accompagnatori dovranno presentare al dirigente scolastico domanda di autorizzazione su apposito modulo fornito dalla segreteria, avendo cura di acquisire, mediante firma sul predetto modulo, il consenso - a maggioranza - dei docenti componenti il consiglio di classe. I docenti che si propongono come accompagnatori dovranno altresì acquisire, mediante i moduli forniti dalla segreteria, l'autorizzazione da parte dei genitori, che è obbligatoria per tutti gli studenti, compresi i maggiorenni. Il dirigente scolastico potrà autorizzare direttamente l'effettuazione della visita.

Sono consentite, anche oltre i limiti qui sopra indicati, visite guidate o uscite didattiche da effettuarsi durante l'orario delle lezioni in ambito cittadino, con eventuale utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico. Esse possono essere proposte dai docenti e devono essere autorizzate dal dirigente scolastico. È richiesto il consenso scritto degli insegnanti in servizio durante le ore richieste. La presidenza indicherà i docenti accompagnatori. Qualora la visita o l'uscita non presenti particolari situazioni di pericolo, la classe potrà essere accompagnata dal solo docente in servizio secondo il normale orario delle lezioni. Non è necessario il consenso scritto dei genitori; è necessaria l'autorizzazione da parte del dirigente scolastico, rilasciata su apposito modulo messo a disposizione dalla segreteria. Gli studenti dovranno in ogni caso essere presenti a scuola al momento dell'appello e dovranno essere accompagnati dagli insegnanti, senza far uso di mezzi propri. Potranno, se opportuno e se autorizzati dal dirigente scolastico, rientrare a casa direttamente dai luoghi in cui si sono recati per l'uscita didattica. Eventuali variazioni all'orario di conclusione delle lezioni saranno comunicate alle famiglie secondo le modalità previste dal Regolamento di istituto.

Art. 3

**Proposte per i viaggi di integrazione culturale
e per i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo
(di durata superiore alla giornata)**

I viaggi di durata superiore alla giornata hanno come scopo l'integrazione della cultura generale e l'integrazione della preparazione specifica di indirizzo.

Il collegio dei docenti, nell'ambito della programmazione educativa annuale, approverà gli itinerari consentiti per i viaggi, avendo cura di indicare il numero dei giorni necessari per la loro effettuazione. Una stessa classe potrà effettuare due viaggi all'estero, nel quarto e nel quinto anno. Fanno eccezione le classi appartenenti all' indirizzo Linguistico per le quali si rimanda al POF.

Le proposte relative agli itinerari saranno presentate al collegio dai docenti referenti per i viaggi di istruzione. Questi coordineranno e articoleranno le proposte relative ai viaggi di istruzione, avendo cura di consultare riguardo agli itinerari il comitato studentesco, e sottoporranno al collegio progetti quanto più possibile completi in ogni dettaglio. Per l'approvazione si richiede la maggioranza semplice dei votanti. Il dirigente scolastico sottoporrà la proposta complessiva già approvata dal collegio all'approvazione del consiglio di istituto al momento della deliberazione del POF. Qualora il collegio non approvi alcun progetto restano validi quelli approvati o attuati nell'anno precedente.

Compete ai consigli di classe, al completo di tutte le componenti, accogliere, qualora sussistano le condizioni favorevoli dal punto di vista didattico e disciplinare, le proposte approvate dal collegio dei docenti e indicare il periodo opportuno per l'effettuazione dei viaggi. I docenti avranno cura di procedere a tutte quelle intese relative alla programmazione didattica che potranno agevolare la preparazione del viaggio di istruzione dal punto di vista formativo e culturale. Per ragioni di carattere sia didattico che organizzativo non sono consentite variazioni rispetto agli itinerari approvati dal collegio. I consigli di classe proporranno altresì al dirigente scolastico la nomina dei docenti accompagnatori, compresi i supplenti. Le proposte relative all'effettuazione dei viaggi, redatte su apposito modulo fornito dalla segreteria e firmate dai docenti designati come accompagnatori, devono essere presentate al dirigente scolastico. I medesimi docenti dovranno acquisire, mediante i moduli forniti dalla segreteria, l'autorizzazione da parte dei genitori, che è obbligatoria per tutti gli studenti, compresi i maggiorenni.

I docenti accompagnatori proporranno con congruo anticipo, mediante contatto diretto con la segreteria, un programma sufficientemente dettagliato del viaggio e verificheranno la rispondenza alle esigenze didattiche delle richieste di preventivo indirizzate alle agenzie di viaggio.

Allo scopo di semplificare il lavoro preparatorio e di consentire un risparmio nelle spese la presidenza potrà unificare, ove ciò sia opportuno dal punto di vista didattico, in relazione ad un unico itinerario almeno due classi.

Art. 4

**Proposte per i viaggi connessi ad attività sportive, teatrali, cinematografiche, musicali
ecc.**

Rientrano nei viaggi connessi ad attività sportive quelli finalizzati a specialità atletiche, eventualmente in connessione a manifestazioni sportive. Anche queste iniziative hanno come scopo preminente, oltre che la socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe; la loro programmazione dovrà pertanto lasciare sufficiente spazio agli aspetti didattico-culturali. Qualora detti viaggi riguardino le classi nella loro interezza vale per essi la disciplina relativa ai viaggi di integrazione culturale di cui all'art. 3.

Potranno essere autorizzati a parte dal consiglio di istituto (qualora non siano già previsti nel POF) viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, musicali ecc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche. Ai viaggi di quest'ultima tipologia potrà partecipare anche un numero ridotto di alunni per classe. Le relative proposte dovranno essere presentate al dirigente scolastico dai docenti che hanno curato le suddette attività; i medesimi dovranno altresì acquisire l'autorizzazione da parte dei genitori secondo le modalità previste per le altre tipologie di viaggi.

Art. 5 **Scambi educativi con l'estero**

Il Liceo può organizzare scambi educativi con scuole di paesi esteri. A tale scopo occorre stabilire i contatti con una o più "scuole partner" di un paese estero che abbiano in comune l'indirizzo di studi e l'interesse per l'approfondimento di un tema specifico; è opportuno che le scuole in scambio siano inserite in un contesto socio-culturale simile a quello del Liceo e che le classi coinvolte nel progetto siano costituite da alunni appartenenti alla medesima fascia di età. Occorrerà definire, attraverso contatti tra capi d'istituto e/o docenti delle due scuole, un Progetto Educativo Comune, caratterizzato in via prioritaria da obiettivi trasversali alle varie discipline di studio. Il Progetto potrà essere realizzato in uno o più anni scolastici e potrà coinvolgere un'intera classe o, eccezionalmente, studenti provenienti da diverse classi.

Gli studenti soggiogneranno nelle famiglie ospitanti; è previsto lo scambio reciproco di ospitalità sia tra gli studenti sia tra gli insegnanti che partecipano all'iniziativa. Gli studenti saranno inseriti nelle classi corrispondenti della scuola ospitante, secondo criteri che tengano conto tanto delle esigenze della scuola quanto degli interessi dei partecipanti. La durata del soggiorno all'estero sarà stabilito dal collegio dei docenti in base a valutazioni di ordine didattico.

Le proposte degli scambi educativi dovranno emergere dai consigli di classe e dovranno essere correlate al POF.; i consigli di classe dovranno altresì indicare al dirigente scolastico i docenti da designare quali accompagnatori (è opportuno che questi ultimi conoscano la lingua utile alla comunicazione nel paese estero ospitante). Per ogni progetto il dirigente scolastico nominerà il docente coordinatore; questi curerà i rapporti con gli organi collegiali, la segreteria e con la scuola partner, avendo cura di definire in maniera articolata il Progetto. Il dirigente scolastico o un suo delegato illustreranno l'iniziativa a genitori e studenti coinvolti. Infine il Progetto dovrà essere deliberato dal consiglio di Istituto, qualora non previsto nel POF. È auspicabile che allo scambio educativo con l'estero partecipi l'intera classe. In caso di assenza gli studenti dovranno presentare richiesta di giustificazione. La classe che effettua lo scambio non fruirà del viaggio di istruzione; potrà solo effettuare ulteriori uscite didattiche della durata di un solo giorno. Per gli studenti che eventualmente non partecipino allo scambio i docenti dovranno predisporre un accurato programma di attività didattiche correlate a quelle effettuate dagli studenti in scambio.

Art. 6 **Periodi di effettuazione**

I viaggi di istruzione potranno essere effettuati durante tutto l'anno scolastico, con esclusione dei periodi di alta stagione e dell'ultimo mese di lezione. Restano, inoltre, esclusi i periodi prossimi alla chiusura dei trimestri o dei quadrimestri, le giornate fissate per gli scrutini, i consigli di classe, i ricevimenti generali dei genitori e le giornate in cui si effettuano le elezioni scolastiche.

Art. 7 **Giorni disponibili**

Il totale dei giorni scolastici complessivamente disponibili per i viaggi di istruzione e le visite guidate è di sei per classe, ed eventualmente sette per le sole classi conclusive.

Il numero dei giorni disponibili per gli scambi educativi con l'estero e i soggiorni-studio all'estero è fissato nel limite massimo di sette giorni di lezione. Le classi che effettuano soggiorni studio o scambi educativi con l'estero avranno a disposizione altri due giorni per l'effettuazione di eventuali visite guidate; queste classi non potranno effettuare viaggi di durata superiore alla giornata.

I viaggi all'estero si effettuano nell'arco di più giornate, fino a un totale di cinque giorni scolastici consecutivi .

Per i viaggi all'estero, considerata la distanza delle mete, è data la possibilità di anticipare all'andata o posticipare al ritorno il viaggio notturno in treno, pullman o nave. In tal caso sarà aggiunto un giorno ai cinque giorni scolastici previsti. Il passaggio di confine deve avvenire, all'andata, dopo la mezzanotte del giorno di partenza e, al ritorno, prima della mezzanotte del giorno di arrivo. In ogni caso i giorni di permanenza all'estero devono essere al massimo cinque. Per le classi non conclusive potranno essere utilizzati per il viaggio al massimo cinque giorni, compreso un festivo.

Anche le classi quarte di altri indirizzi oltre quello Linguistico potranno effettuare viaggi o soggiorni-studio all'estero. In tal caso non potranno effettuare il viaggio di istruzione all'estero nel successivo quinto anno di corso.

Art. 8 **Partecipazione degli studenti**

Ai viaggi di istruzione e agli scambi con l'estero dovranno partecipare tassativamente almeno i due terzi della classe (con eventuale arrotondamento alla prima unità inferiore); è però auspicabile la partecipazione dell'intera classe. Per i non partecipanti le lezioni si svolgeranno regolarmente. Gli studenti che partecipano a iniziative comuni a più classi potranno partecipare a una sola di dette iniziative; i criteri per la selezione degli studenti dovranno essere stabiliti dal Collegio dei docenti.

Art. 9 **Altri partecipanti consentiti**

Potranno partecipare ai viaggi di istruzione i genitori degli studenti, purché ciò non comporti oneri a carico del bilancio dell'Istituto.

Art. 10 **Autorizzazioni**

I viaggi di istruzione dovranno essere inseriti nel POF e approvati, contestualmente al POF, dagli organi collegiali. Per le visite guidate ci si attiene alle procedure indicate nell'art. 2. In relazione ai viaggi di istruzione e alle visite guidate o alle uscite il coordinatore del consiglio di classe avrà cura di compilare l'apposito modulo messo a disposizione dalla segreteria con indicazioni in ordine alla meta, alla durata e ai docenti accompagnatori. Le operazioni preliminari all'effettuazione dei viaggi (contatti con le agenzie, prenotazioni, ecc) potranno essere avviate solo dopo il controllo di regolarità effettuato dalla segreteria e autorizzazione formale da parte del Dirigente.

Art. 11

Spesa

La spesa dovrà essere accessibile a tutta la classe. Si consiglia, pertanto, di astenersi dalla programmazione di viaggi troppo costosi.

Art. 12

Mezzo di trasporto

Per viaggi in paesi esteri o regioni italiane situate a notevole distanza è consentito l'uso dell'aereo ed eventualmente della nave.

Qualora il mezzo utilizzato sia il pullman, per viaggi superiori alle 9 ore consecutive sarà obbligatoria la presenza di 2 autisti. Per i viaggi di durata inferiore sarà obbligatorio per l'autista un riposo di almeno 45 minuti ogni 4 ore e mezzo di viaggio.

Per quanto riguarda gli scambi educativi con l'estero di regola il Liceo, in collaborazione con le scuole partner, organizzerà in proprio tutte le attività connesse.

Art. 13

Accompagnatori

I docenti accompagnatori sono nominati con atto formale dal dirigente scolastico su proposta dei consigli di classe. Essi devono far parte dei consigli delle classi che effettuano il viaggio o la visita e dovranno essere in numero di almeno uno ogni quindici studenti. È in ogni caso prevista la presenza di due accompagnatori per viaggi di istruzione di durata superiore alla giornata per classi con numero di studenti uguale o minore di quindici che effettuino il viaggio senza essere unite ad altre classi. Il consiglio di classe dovrà altresì designare formalmente un accompagnatore supplente. Quando i viaggi coinvolgano due o più classi, il numero degli accompagnatori sarà calcolato sul totale degli studenti partecipanti, purché sia assicurata la presenza di un insegnante di ciascuna classe. Anche i supplenti dovranno essere scelti in modo tale che sia comunque assicurata la presenza di un insegnante supplente di ciascuna classe.

Durante i viaggi è consentito farsi affiancare da guide turistiche o avvalersi delle organizzazioni locali. Per le visite o le uscite effettuate in ambito cittadino, qualora la visita o l'uscita non presenti particolari situazioni di pericolo, la classe potrà essere accompagnata dai docenti in servizio secondo il normale orario delle lezioni.

I docenti accompagnatori hanno compiti di vigilanza sugli studenti e sono tenuti a collaborare al positivo esito del viaggio. In particolare dovranno vigilare assiduamente sugli studenti loro affidati, cercando di prevenire comportamenti indisciplinati o pericolosi; dovranno essere immediatamente richiamati e segnalati agli organi competenti gli studenti che trasgrediscono alle disposizioni; in caso di impossibilità di svolgimento regolare del viaggio o della visita i docenti accompagnatori dovranno *contattare la dirigenza della scuola*. Viene altresì designato dal dirigente scolastico il docente capocomitiva. Questi coordinerà il viaggio, anche nella fase preparatoria, manterrà – se necessario – i contatti con la presidenza durante l'attuazione del viaggio e predisporrà la relazione finale, di cui all'art. 18.

Ai docenti accompagnatori compete l'obbligo di un'attenta e assidua vigilanza sulle condizioni di sicurezza relative a tutte le fasi del viaggio e dell'eventuale soggiorno.

Art. 14
Pagamento viaggi

Pagamento viaggi all'estero

Per i docenti accompagnatori delle classi che effettuano viaggi all'estero è previsto il trattamento gratuito ove possibile, ovvero la mezza pensione. La gratuità dovrà esplicitamente essere prevista dai preventivi forniti dalle agenzie.

Pagamento viaggi in Italia

Se la durata della missione supera le otto ore si ha diritto al rimborso della spesa per un pasto (max € 22,26). Se la durata supera le dodici ore si ha diritto al rimborso di due pasti (max € 44,26). Se si fruisce del trattamento di mezza pensione (prima colazione e pranzo o cena) non si ha diritto al rimborso del secondo pasto (C.M. MEF Prot. 205876, del 14/5/1999)

Art. 15
Autorizzazione da parte dei genitori

L'autorizzazione da parte dei genitori è obbligatoria – con l'eccezione delle visite guidate o uscite didattiche in ambito cittadino effettuate durante l'orario delle lezioni – per tutti gli studenti, compresi i maggiorenni.

Art. 16
Controllo da parte della segreteria e nomina degli accompagnatori

L'ufficio di segreteria dovrà verificare con la massima cura che le procedure indicate nel presente Regolamento siano state rispettate da parte dei docenti che propongono i viaggi; l'ufficio medesimo dovrà acquisire copia dei verbali dei consigli di classe che hanno approvato i viaggi; dovrà altresì verificare che le mete proposte rientrino tra quelle approvate. La segreteria dovrà predisporre l'atto di nomina per i docenti accompagnatori titolari e supplenti avendo cura di acquisire la loro firma di accettazione sull'atto medesimo.

Art. 17
Rapporti con le agenzie di viaggio

Le richieste dei preventivi, eventualmente anche cumulative, saranno indirizzate esclusivamente alle agenzie che, a giudizio del consiglio di istituto, presentino, anche in base alle esperienze precedenti, maggiore affidabilità. L'albo delle agenzie sarà rinnovato di anno in anno. Alle agenzie saranno richiesti i programmi e i preventivi di spesa. Per ciascun preventivo, anche cumulativo, saranno interpellate almeno tre agenzie, tra quelle approvate dal Consiglio di Istituto. Le richieste di preventivo saranno predisposte, in conformità alle precedenti delibere degli organi collegiali, a cura della presidenza; su esse potrà essere richiesto il parere dei docenti accompagnatori; le richieste specificheranno le esigenze didattiche e il programma di massima del viaggio. I preventivi relativi a ciascun viaggio dovranno, in particolare, fornire tutte le garanzie – con esplicita dichiarazione – riguardo la sicurezza del viaggio e dovranno indicare la spesa effettiva totale per ogni singolo studente, rapportata al numero dei partecipanti; non saranno presi in considerazione eventuali supplementi rispetto al preventivo comunicato; non saranno ammessi incrementi di spesa rispetto al preventivo medesimo; la scuola, da parte sua, non chiederà servizi aggiuntivi rispetto a quelli comunicati nella richiesta. I preventivi dovranno pervenire alla presidenza del Liceo in busta chiusa, con sopra scritto "Preventivo viaggio [viaggi]". Il dirigente scolastico, considerate le garanzie fornite riguardo la sicurezza, l'entità della spesa e la qualità delle prestazioni assicurate, deciderà quale offerta accogliere. All'agenzia vincitrice della gara sarà inviata dalla presidenza apposita comunicazione scritta.

Ogni irregolarità dovrà immediatamente essere segnalata al Dirigente. In caso di grave irregolarità, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di sicurezza, non saranno inviate all'agenzia ulteriori richieste di preventivo.

Art. 18
Assicurazioni

L'assicurazione infortuni e RCT è obbligatoria per tutti i partecipanti. Gli studenti sono già assicurati d'ufficio al momento dell'iscrizione.

Art. 19
Relazione finale dei docenti

La relazione finale dei docenti, preparata a cura del docente capo-comitiva, deve essere riferita all'andamento generale, con specifiche annotazioni sul servizio prestato dall'agenzia e dal vettore e sulle condizioni di sicurezza; detta relazione dovrà essere controfirmata da almeno due studenti partecipanti al viaggio. Eventuali problemi relativi alla sicurezza, con particolare riferimento al viaggio e ai mezzi di trasporto, dovranno immediatamente essere segnalati al dirigente. Per quanto riguarda gli scambi educativi occorrerà far riferimento alle condizioni in cui si è svolto il soggiorno presso le famiglie e sul comportamento tenuto dagli studenti.

Art. 20
Approvazione

Il presente Regolamento è approvata dal Consiglio di Istituto, su parere vincolante del collegio dei docenti per quanto riguarda gli aspetti pedagogico-didattici.

Art. 21
Validità

Il presente Regolamento è in vigore a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l'hanno approvato.

Art. 22
Affissione

Il presente Regolamento sarà affisso all'albo della scuola. Una copia verrà affissa in ogni aula. I docenti coordinatori avranno cura di illustrarlo agli studenti nella fase iniziale dell'anno scolastico.

Art. 23
Norme di rinvio

Per tutto quanto non è esplicitamente menzionato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente (in particolare alla **C. M. 291 del 14. 10. 1992** e alla **C. M. 623 del 2/10/1996**).